2026/266

30.1.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/266 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2026

che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] stabilisce che le possibilità di pesca debbano essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno stabilire, per il 2026, le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(3) Nella 47ª riunione annuale del 2024 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/1, che stabilisce misure di gestione a lungo termine per l'anguilla (*Anguilla anguilla*), come previsto dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla (sottozone geografiche («GSA») da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/1 mantiene, per il 2026, il periodo di chiusura della pesca commerciale di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Inoltre la raccomandazione limita le attività di pesca commerciale di esemplari di anguille cieche a un periodo di due mesi e consente tale pesca soltanto a determinate condizioni. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo nonché alle acque dolci e a quelle salmastre, compresi estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(4) Nella 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/2, che stabilisce misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (*Corallium rubrum*), come previsto dalla raccomandazione CGPM/43/2019/4, relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/2 mantiene, per il 2026, il congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

[1] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(5) Nella 46ª riunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto, coerentemente con l'approccio precauzionale e per un periodo transitorio dal 2024 al 2026, un massimale di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* – FAD) per pescherecci, un limite di catture e una chiusura temporanea. Per la pesca ricreativa, la raccomandazione CGPM/46/2023/14 prevede inoltre il rispetto di un limite di catture giornaliero nonché un periodo di divieto. Tali misure sono state attuate nel diritto dell'Unione dal 2024 mediante i regolamenti (UE) 2024/259 ([2]) e (UE) 2025/219 ([3]) del Consiglio. Per il 2026 è opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Esse non pregiudicano le misure di gestione proposte dal comitato scientifico consultivo nell'ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo dal 2027 al 2031.

(6) Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM). Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure volte al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca le popolazioni delle specie pescate e le mantenga al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

(7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento devono essere stabilite conformemente agli intervalli dei valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY («intervalli F_{MSY}»), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia disposte in detto regolamento. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento devono essere fissate seguendo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, di tale regolamento.

(8) Le possibilità di pesca devono inoltre essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro, stabilito conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, e sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in acque profonde, stabiliti conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(9) Allo CSTEP è stato chiesto di simulare un'ampia gamma di scenari di diverse unità di gestione dello sforzo (*effort management unit* – EMU), vale a dire l'EMU 1 (GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM) e l'EMU 2 (GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM) fino al 2030. Lo CSTEP ha fornito un parere che mostra come gli sforzi di selettività compiuti nel 2025 riducano in modo significativo la mortalità per pesca di alcuni stock e la avvicinino all'F_{MSY}, sottolineando nel contempo la necessità di attuare misure di gestione supplementari. Lo CSTEP non è stato tuttavia in grado di affrontare in toto i diversi risultati delle misure di selettività nel 2025. Affinché vi sia più tempo per procedere all'esame scientifico degli sforzi di selettività compiuti nel 2025 e nel 2024, lo sforzo di pesca dovrebbe essere mantenuto al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

([2]) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (OJ L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (OJ L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj).

(10) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, i pescherecci con palangaro hanno un impatto sui riproduttori di nasello (*Merluccius merluccius*), in particolare nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM. Nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM è opportuno mantenere, per il 2026, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro ai livelli fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022.

(11) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM rimane a livelli tutt'altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione, oltre alla riduzione dello sforzo di pesca. Al fine di basarsi sulle misure adottate nel 2022, 2023, 2024 e 2025 e conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura e fissare i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(12) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, oltre alla riduzione dello sforzo di pesca. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura, in continuità con le misure adottate nel 2022, 2023, 2024 e 2025 e conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM dovrebbero essere mantenuti al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(13) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, oltre alla riduzione dello sforzo di pesca. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura, al fine di basarsi sulle misure adottate nel 2022, 2023, 2024 e 2025 e fissare i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(14) Per promuovere l'uso di attrezzi da pesca selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci allo scopo di proteggere i giovanili e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ([5]) ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. Poiché lo CSTEP continua a raccomandare, per il 2026, l'ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell'efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, e poiché tali misure hanno un impatto comprovato sulla mortalità per pesca, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare giorni di pesca supplementari a un peschereccio se quest'ultimo rispetta almeno una di tali misure stabilite a livello nazionale. Lo Stato membro interessato non dovrebbe assegnare giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca dal regolamento (UE) 2024/259, vale a dire dall'allegato III e dall'articolo 8.

(15) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1022, se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento è inferiore al valore precauzionale di riferimento della biomassa (B_{PA}) o al valore limite di riferimento della biomassa (B_{LIM}), devono essere adottate misure correttive atte a garantire il rapido ritorno degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. Nel 2025 lo CSTEP ha concluso che sette degli stock interessati presentano una biomassa dei riproduttori al di fuori dei limiti biologici di sicurezza, vale a dire lo scampo (*Nephrops norvegicus*) nelle GSA 6, 9 e 11 della CGPM, il nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 della CGPM, il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, il gambero viola nelle GSA 6 e 7 della CGPM e la triglia di scoglio (*Mullus surmuletus*) nella GSA 5 della CGPM. È pertanto opportuno attuare nel diritto dell'Unione atto misure correttive che stabiliscano limiti di cattura del nasello per i pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli e l'introduzione di una taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo.

([5]) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj).

(16) Nella 44ª riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a cianciolo e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(17) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/5, relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di limiti di cattura per il 2026 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che modifica la raccomandazione CGPM/44/2021/20 e abroga le raccomandazioni CGPM/42/2018/8, CGPM/40/2016/3, CGPM/39/2015/1, CGPM/38/2014/1, CGPM/37/2013/1 e CGPM/30/2006/1. La raccomandazione GFCM/48/2025/5 fissa, per il 2026, limiti di cattura per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e la sardina (*Sardina pilchardus*), in linea con le norme per il controllo delle catture. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dovrebbe basarsi sulle catture storiche di ciascuno Stato membro interessato. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(18) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5, relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un massimale di capacità della flotta per determinati stock demersali, nonché l'obbligo di conseguire l'F_{MSY} per gli stock principali nel 2026. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(19) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/6, relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM) nel 2026, derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5. La raccomandazione GFCM/48/2025/6 prevede una riduzione del 9,6 % del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e un aumento del 3 % dei livelli di sforzo del 2025 per i pescherecci a sfogliara. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 9,6 % dallo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con reti da traino a divergenti fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 e aumentare del 3 % rispetto ai livelli del 2025 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a sfogliara..

(20) Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.

(21) Nella 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(22) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/2, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la CGPM/45/2022/4. La raccomandazione GFCM/48/2025/2 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e mantiene per il 2026 le possibilità di pesca fissate nel 2025. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, il livello massimo di catture fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 dovrebbe pertanto essere mantenuto per il 2026.

(23) Nella 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(24) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/9 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura del gambero rosso e del gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione è pertanto opportuno detrarre il 3 % dai limiti massimi di cattura del gambero rosso e del gambero viola fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(25) Nella 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(26) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/3, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/6. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/3 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura del gambero rosso e del gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione è pertanto opportuno detrarre il 3 % dai limiti massimi di cattura del gambero rosso e del gambero viola fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(27) Nella 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/6 e CGPM/42/2018/3. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(28) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/4, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/7. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/4 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura del gambero rosso e del gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione è pertanto opportuno detrarre il 3 % dai limiti massimi di cattura del gambero rosso e del gambero viola fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(29) Nella 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. La raccomandazione GFCM/45/2022/3 ha introdotto un numero massimo di pescherecci con palangaro e pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare nel Mare di Alborán. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(30) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/7, relativa a un regime di pesca a lungo termine per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), derivante dalla raccomandazione CGPM/45/2022/3 e che ha modificato le raccomandazioni CGPM/47/2024/3 e CGPM/46/2023/15. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/7 ha introdotto una riduzione del 56 % dei limiti di cattura dell'occhialone. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione è pertanto opportuno detrarre il 56 % dai limiti massimi di cattura dell'occhialone fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

(31) Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (*Sprattus sprattus*) al fine di garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). Per tale stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.

(32) Nella 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/8, che ha modificato le raccomandazioni CGPM/43/2019/3 e CGPM/41/2017/4, relative a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/8 ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato. Conformemente alla raccomandazione CGPM/41/2017/4, il periodo di chiusura della pesca di due mesi e la limitazione dei giorni di pesca a 180 all'anno sono funzionalmente collegati alle possibilità di pesca per il rombo chiodato, in quanto, in loro assenza, il TAC dovrebbe essere ridotto per assicurare la ricostituzione di tale specie. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(33) Nella 48ª riunione annuale del 2025 la CGPM ha approvato un riporto del contingente inutilizzato dell'Unione per il rombo chiodato nel 2024. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito dal regolamento (UE) 2024/259 per quanto riguarda l'assegnazione annuale del TAC.

(34) L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [6], in particolare agli articoli 33 e 34, riguardanti la registrazione delle catture e degli sforzi di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(35) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2026. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock ittici seguenti:

a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo;

b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico;

d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico;

e) nasello (*Merluccius merluccius*) e gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia;

[6] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

f) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;

g) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán;

h) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.

2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;

d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h) «dispositivo di concentrazione del pesce» (*fish aggregating device* – FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Articolo 3

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:

a) «sottozone geografiche della CGPM» (GSA della CGPM): le zone indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]);

b) «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

([7]) Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

d) «Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

e) «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

f) «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

g) «Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

h) «Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

i) «Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM indicata nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I

Mar Mediterraneo

Articolo 4

Anguilla

1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2. È vietato praticare attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*) di lunghezza complessiva superiore a 12 cm, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, per un periodo di almeno sei mesi nel 2026. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:

a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tenere conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e

c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio [8], con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

3. Il periodo di chiusura va dal 1º gennaio al 31 marzo 2026 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1º aprile e il 30 novembre 2026 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.

4. Le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm sono autorizzate annualmente per un periodo di due mesi e tali attività di pesca sono monitorate da un istituto scientifico designato che supervisiona la raccolta e le analisi dei dati.

[8] Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

5. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi fissi autorizzati per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a fini commerciali non superano i livelli stabiliti nell'allegato I.

6. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

7. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:

a) al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1º marzo 2026;

b) alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e

c) al periodo autorizzato per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a norma del paragrafo 4, entro il 1º marzo 2026.

Articolo 5

Corallo rosso

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nel Mar Mediterraneo.

2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato II.

Articolo 6

Lampuga

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.

2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (*gross tonnage* - GT), per i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilita nell'allegato III.

3. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato III.

4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato III.

5. La pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre e il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.

Capo II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è stabilito nell'allegato IV del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell'allegato IV.

4. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell'allegato IV.

5. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell'allegato IV non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio [9] o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

1. Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può adottare norme nazionali su un meccanismo di compensazione al fine di concedere, nel 2026, ai pescherecci ammissibili battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca secondo quanto disposto dal paragrafo 2 e calcolata conformemente ai paragrafi 7 e 8, purché il peschereccio che riceve tale assegnazione supplementare soddisfi una o più delle condizioni seguenti stabilite a livello nazionale:

a) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 45 mm quando pesca nella piattaforma continentale e sul versante superiore;

b) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 50 mm quando pesca nella piattaforma continentale e sul versante superiore e in acque profonde;

c) l'attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m per almeno sei settimane consecutive tra febbraio e settembre;

d) l'attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra marzo e ottobre;

e) l'attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra marzo e ottobre;

f) almeno il 5 % dei luoghi di pesca del peschereccio a profondità comprese tra 100 m e 500 m rientra in una zona soggetta a un periodo di chiusura di 12 mesi durante il quale sono vietate le attività di pesca;

g) i luoghi di pesca del peschereccio rientrano in una zona di chiusura temporanea stabilita al fine di ridurre di almeno il 20 % le catture di riproduttori di nasello;

h) i luoghi di pesca del peschereccio rientrano in una zona di chiusura temporanea stabilita al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

[9] Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

i) i luoghi di pesca del peschereccio sono soggetti a una chiusura permanente dell'attività di pesca con pescherecci da traino adibiti alla pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde a una profondità inferiore a 600 m;

j) i luoghi di pesca del peschereccio sono soggetti a una chiusura permanente dell'attività di pesca con pescherecci da traino che pescano in acque profonde a una profondità inferiore a 800 m;

k) il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti, divergenti pelagici, divergenti a basso contatto o altri divergenti che riduce il contatto dei divergenti e dell'attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali;

l) il peschereccio utilizza un attrezzo altamente selettivo che, secondo uno studio dello CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm;

m) almeno il 10 % dei luoghi di pesca del peschereccio a profondità comprese tra 300 m e 600 m rientra in una zona soggetta a una chiusura permanente dell'attività di pesca con pescherecci da traino adibiti alla pesca dello scampo nella GSA 6, 9 o 11 della CGPM;

n) lo Stato membro interessato attua una cessazione definitiva compresa tra il 5 % e il 10 % della flotta interessata o una cessazione definitiva superiore al 10 % della flotta interessata.

2. L'assegnazione di giorni di pesca supplementari di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

a) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può aumentare del 9,3 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora:

— il peschereccio interessato attui tale misura prima del 1º maggio 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 18,6 %;

— i pescherecci che attuano tale misura prima del 1º maggio 2026 rappresentino complessivamente più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato nell'EMU, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 25 %;

— la misura si applichi a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato nell'EMU prima del 1º maggio 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30 %;

— il peschereccio interessato abbia già attuato tale misura nel 2025 e continui ad attuarla nel 2026 senza interruzione, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 37 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;

b) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può aumentare del 15,4 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora:

— il peschereccio interessato attui tale misura prima del 1º maggio 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30,8 %;

— i pescherecci che attuano tale misura prima del 1º maggio 2026 rappresentino complessivamente più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato nell'EMU, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 40 %;

— la misura si applichi a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato nell'EMU prima del 1º maggio 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 50 %; o

— il peschereccio interessato abbia già attuato tale misura nel 2025 e continui ad attuarla nel 2026 senza interruzione, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 55 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;

c) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), uno Stato membro può aumentare del 10 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 12 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;

d) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), uno Stato membro può aumentare del 15 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato non sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 18 %; se la chiusura è prorogata ininterrottamente per altre settimane, l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 2 % per ogni settimana supplementare; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;

e) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera e), uno Stato membro può aumentare del 15 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 18 %; se la chiusura è prorogata ininterrottamente per altre settimane, l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 2 % per ogni settimana supplementare; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;

f) se il peschereccio è soggetto alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), uno Stato membro può aumentare del 4 % l'assegnazione di giorni di pesca;

g) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), uno Stato membro può aumentare del 13 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale misura nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l'assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 15 %; Le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;

h) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;

i) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera i), uno Stato membro può aumentare del 6 % l'assegnazione di giorni di pesca;

j) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera j), uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca, che può essere aumentata del 5 % nel caso in cui tale misura sia già stata attuata nel 2025;

k) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera k), uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;

l) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera l), uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;

m) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera m), uno Stato membro può aumentare dell'8 % l'assegnazione di giorni di pesca;

n) se l'attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera n), uno Stato membro può aumentare del 15 % l'assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora si applichi una cessazione definitiva di oltre il 10 % della flotta interessata, nel qual caso lo Stato membro può aumentare del 30 % l'assegnazione di giorni di pesca.

3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione i progetti di atti legislativi nazionali relativi alle condizioni selezionate per il meccanismo di compensazione di cui al paragrafo 1 almeno un mese prima della loro adozione.

4. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

a) l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che soddisfano una delle condizioni per la compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b) il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

5. La notifica dell'assegnazione supplementare di giorni di pesca è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2026. Se lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione la notifica dell'assegnazione supplementare di giorni di pesca dopo il 31 luglio 2026, le percentuali di cui al paragrafo 2 sono dimezzate.

6. Ogni mese lo Stato membro interessato trasmette separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all'assegnazione supplementare di cui al paragrafo 2, utilizzando i codici di comunicazione specifici predisposti a tal fine.

7. Lo Stato membro interessato calcola l'assegnazione supplementare di giorni di pesca sulla base del valore di riferimento che corrisponde allo sforzo di pesca massimo consentito fissato dal regolamento (UE) 2024/259, in proporzione al corrispondente numero di pescherecci ammissibili interessati dalle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

8. Lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento dello sforzo di pesca massimo consentito fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259, vale a dire all'allegato III e all'articolo 8.

9. Lo Stato membro interessato rafforza il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al presente articolo al fine di garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite nel paragrafo 1 e nelle corrispondenti misure nazionali.

10. Lo Stato membro interessato può trasferire giorni supplementari assegnati a norma del presente articolo tra i pescherecci che attuano le stesse condizioni, purché applichi un fattore di conversione corroborato dai migliori pareri scientifici disponibili.

11. Qualora il peschereccio interessato soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b), il numero di giorni supplementari di pesca assegnati a tale peschereccio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), può essere cumulato.

Articolo 9

Misure correttive per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e per lo scampo nella GSA 6 della CGPM

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e dello scampo (*Nephrops norvegicus*) nella GSA 6 della CGPM.

2. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell'allegato IV.

3. Gli Stati membri adottano, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC).

4. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]).

Articolo 10

Misure correttive per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM e per lo scampo nelle GSA 9 e 11 della CGPM

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM e dello scampo (*Nephrops norvegicus*) nelle GSA 9 e 11 della CGPM.

2. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell'allegato IV.

3. È vietato utilizzare reti gemelle a divergenti per i pescherecci da traino che pescano nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM.

4. Gli Stati membri adottano, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC).

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 11

Registrazione e trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([11]).

2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

([10]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

Capo III

Mare Adriatico

Articolo 12

Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione per la cattura della sardina (*Sardina pilchardus*) e dell'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.

2. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato V.

3. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato V.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 13

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i suddetti stock demersali e la capacità massima della flotta nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V.

3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato V del presente regolamento.

Capo IV

Canale di Sicilia

Articolo 15

Nasello e gambero rosa mediterraneo

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) e del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI.

3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (espresso in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è stabilito nell'allegato VI.

4. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI.

5. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 16

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI.

3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI.

Articolo 17

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

Capo V

Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 18

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VII.

3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VII.

Capo VI

Mare di Alborán

Articolo 19

Occhialone

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán.

2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VIII.

3. Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l'occhialone è stabilito nell'allegato VIII.

4. È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi. Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2026 e copre le principali zone di distribuzione dell'occhialone nel Mare di Alborán.

5. È vietata la pesca ricreativa dell'occhialone.

Capo VII

Mar Nero

Articolo 20

Spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.

2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto è stabilito nell'allegato IX.

3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 21

Rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.

2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato IX.

3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 22

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.

Articolo 23

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno 2026.

Articolo 24

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nell'allegato IX del presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 25

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato IX del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU

ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA COMMERCIALE DELL'UNIONE PER LA CATTURA DELLA CIECA NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER L'ANGUILLA NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi da pesca autorizzati per le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Anguilla anguilla	ELE	Anguilla

Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca

Stato membro	Anguilla ELE
Spagna	153

Tabella 2

Numero massimo di attrezzi da pesca

Stato membro	Attrezzo da pesca	Codice dell'attrezzo	Unità
Spagna	Nasse e trappole	EPO	249

ALLEGATO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Corallium rubrum	COL	Corallo rosso

Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca (*)

Stato membro	Corallo rosso COL
Grecia	12
Spagna	0 (**)
Francia	32
Croazia	0 (**)
Italia	40

(*) Ossia il numero di pescherecci e/o di sommozzatori, o una coppia composta da un sommozzatore e un peschereccio, autorizzati a raccogliere corallo rosso.

(**) In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole e nelle acque croate, in attesa di eventuali modifiche.

Tabella 2

Livello massimo di raccolta espresso in chilogrammi di peso vivo

Specie:	Corallo rosso *Corallium rubrum*	Zona:	acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo – GSA da 1 a 27 GSA da 1 a 27 COL/GF1-27
Grecia	1 844		
Spagna	0 (**)		
Francia	1 400		
Croazia	0 (**)		
Italia	1 378		
Unione	4 622		
TAC	Non pertinente		

(**) In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole e nelle acque croate, in attesa di eventuali modifiche.

ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo, kW e GT dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo e il livello massimo di catture.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Coryphaena hippurus	DOL	Lampuga

Tabella 1

Capacità massima della flotta dei pescherecci adibiti alla cattura della lampuga con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Stato membro	Numero di pescherecci	kW	GT
Italia	261	21 061	1 986
Malta	130	16 662	1 296,28
Spagna	45	2 105,73	153,34

Tabella 2

Numero massimo di FAD per peschereccio autorizzato a pescare la lampuga nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27) e limite di catture giornaliero per i pescatori dediti alla pesca della lampuga

Stato membro	Numero di FAD per peschereccio
Italia	100
Malta	200
Spagna	50
Pesca ricreativa	Pesca sportiva – limite di catture giornaliero = 10 kg o 5 esemplari per persona al giorno

Tabella 3

Livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo effettuate nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Specie:	Lampuga *Coryphaena hippurus*	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA da 1 a 27 (DOL/MED)
Italia	1 174	Livello massimo di catture	
Malta	517		
Spagna	127		
Unione	1 818		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto dei pescherecci per tutti i tipi di reti da traino [1] e dei pescherecci con palangaro demersale adibiti alla pesca di stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Gambero rosso
Aristeus antennatus	ARA	Gambero viola
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Mullus barbatus	MUT	Triglia di fango
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Parapenaeus longirostris	DPS	Gambero rosa mediterraneo

[1] TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP e TSP.

1. Sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca)

a) Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6	< 12 m	317	0	0	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	3 400	0	0	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	6 379	2 023	0	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	2 247	2 462	0	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA
Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	160	0	0	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	1 615	0	0	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	1 297	0	0	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

b) Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10	< 12 m	0	138	1 202	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	0	551	18 064	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	0	138	12 148	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	0	138	1 622	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA
Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11	< 12 m	0	83	199	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	0	333	1 465	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	0	83	1 180	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	0	83	158	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

c) Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7	< 12 m	9 433	6 432	0	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m e < 18 m	2 148	93	0	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m e < 24 m	74	0	0	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	29	0	0	EFF1/MED1_LL4

d) Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11	< 12 m	0	1 436	28 873	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m e < 18 m	0	44	4 131	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m e < 24 m	0	0	23	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	0	0	0	EFF1/MED2_LL4

2. Limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità

a) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 1, 2, 5, 6 e 7 (ARA/GF1-7)
Spagna	708,3	Livello massimo di catture	
Francia	45,9		
Italia	0		
Unione	754,2		
TAC	Non pertinente		

b) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e per il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 8, 9, 10 e 11 (ARA/GF8-11)
Spagna	0	Limite precauzionale di cattura	
Francia	8,5	Livello massimo di catture	
Italia	221,9		
Unione	230,4		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 8, 9, 10 e 11 (ARS/GF8-11)
Spagna	0	Limiti analitici di cattura	
Francia	4,9	Livello massimo di catture	
Italia	323,4		
Unione	328,3		
TAC	Non pertinente		

3. Limiti massimi di cattura per il nasello

a) Possibilità di pesca per il nasello (*Merluccius merluccius*) con attrezzi fissi (GNS, GND e GTR) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	GSA 1, 2, 5, 6 e 7 (HKE/GF1-7)
Spagna	49,1	Limite analitico di cattura	
Francia	122,2	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	0		
Unione	171,3	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1380/2013	
		Livello massimo di catture	

b) Possibilità di pesca per il nasello (*Merluccius merluccius*) con attrezzi fissi (GNS, GND e GTR) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	GSA 8, 9, 10 e 11 (HKE/GF8-11)
Spagna	0	Limite analitico di cattura	
Francia	0,2	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	261,5		
Unione	261,7	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1380/2013	
		Livello massimo di catture	

ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Mullus barbatus	MUT	Triglia di fango
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Parapenaeus longirostris	DPS	Gambero rosa mediterraneo
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Solea solea	SOL	Sogliola

1. Stock di piccoli pelagici - GSA 17 e 18

a) Livello massimo di catture, espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18

	Engraulis encrasicolus (ANE/GF17-18)	*Sardina pilchardus* (PIL/GF17-18)
Italia	14 154,5	8 062,3
Croazia	9 542,5	32 625,7
Slovenia	111	189
Unione	23 808	40 877
TAC	Non pertinente	

b) Capacità massima della flotta di pescherecci da traino e di pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva di piccoli pelagici

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Croazia	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM, OTM e PS	187	64 655	14 065
Slovenia (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritti sia nel registro nazionale che nel registro CGPM nel 2014, come nel caso della Slovenia. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di pescherecci e in termini di stazza lorda (GT), tonnellate di stazza lorda (TSL) e kW.

2. Stock demersali - GSA 17 e 18

a) Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di rete da traino e segmento di flotta per la pesca di stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)

					Giorni di pesca 2026		
Tipo di attrezzo	Zona geografica	Stock interessati	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Codice del gruppo di sforzo	Italia	Croazia	Slovenia
Reti da traino (OTB)	GSA 17 e 18	Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo	< 12 m	EFF/MED3_OTB _TR1	2 507	8 988	(*)
			≥ 12 m e < 24 m	EFF/MED3_OTB _TR2	56 347	20 939	(*)
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB _TR3	4 937	1 880	(*)
Sfogliare (TBB)	GSA 17	Sogliola	< 12 m	EFF/MED3_TBB _TR1	200	0	0
			≥ 12 m e < 24 m	EFF/MED3_TBB _TR2	3 744	0	0
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB _TR3	3 723	0	0

(*) La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno, conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

b) Capacità massima della flotta di pescherecci a strascico e di pescherecci a sfogliara autorizzati a pescare stock demersali

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Croazia	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italia	OTB e TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenia (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che praticano la pesca con reti da traino (OTB) per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c), della raccomandazione GFCM/43/2019/5. La capacità di pesca della flotta attiva operante con reti da traino (OTB) non può aumentare di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.

ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare specie demersali e gamberi di profondità.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Parapenaeus longirostris	DPS	Gambero rosa mediterraneo
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Gambero rosso
Aristeus antennatus	ARA	Gambero viola

1. Stock demersali

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Cipro	OTB	1	265	105
Spagna	OTB	1	100	118
Italia	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Livello massimo dello sforzo di pesca (in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello (*Merluccius merluccius*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro	Attrezzo	Lunghezza del peschereccio	Codice del gruppo di sforzo	Giorni di pesca 2026
Cipro	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
Italia	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
Italia	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
Italia	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
Italia	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
Malta	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
Malta	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

c) Livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero rosa mediterraneo *Parapenaeus longirostris*	Zona:	GSA 12, 13, 14, 15 e 16 (DPS/GF12-16)
Cipro	1	Limite analitico di cattura	
Italia	2 020		
Malta	5		
Unione	2 026		
TAC	Non pertinente		

2. Gamberi di profondità

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Cipro	OTB	1	265	105
Spagna	OTB	2	440,56	218,78
Italia	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 12, 13, 14, 15 e 16 (ARS/GF12-16)
Spagna	0,9	Limite analitico di cattura	
Italia	794,4		
Cipro	0		
Malta	33,7		
Unione	829		
TAC	Non pertinente		

c) Livello massimo delle catture di gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 12, 13, 14, 15 e 16 (ARA/GF12-16)
Spagna	0,9	Limite precauzionale di cattura	
Italia	91,9		
Cipro	0		
Malta	7,1		
Unione	95		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO E NEL MARE DI LEVANTE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare gli stock demersali nel Mar Ionio e nel Mare di Levante e il livello massimo di catture.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Gambero rosso
Aristeus antennatus	ARA	Gambero viola

1. Mar Ionio

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Grecia	OTB	240	69 281	23 101
Italia	OTB	291	72 383	16 853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 19, 20 e 21 (ARS/GF19-21)
Grecia	31,3	Limite analitico di cattura	
Italia	285,7		
Malta	42		
Unione	359		
TAC	Non pertinente		

c) Livello massimo delle catture di gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona	GSA 19, 20 e 21 (ARA/GF19-21)
Grecia	13,8	Limite analitico di cattura	
Italia	228,2		
Malta	0		
Unione	242		
TAC	Non pertinente		

2. Mare di Levante

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Cipro	OTB	6	2 048	618
Italia	OTB	34	15 345	5 542

b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 24, 25, 26 e 27 (ARS/GF24-27)
Italia	44,3	Limite precauzionale di cattura	
Cipro	10,7		
Unione	55		
TAC	Non pertinente		

c) Livello massimo delle catture di gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 24, 25, 26 e 27 (ARA/GF24- 27)
Italia	9,4	Limite precauzionale di cattura	
Cipro	5,6		
Unione	15		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO VIII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'occhialone nel Mare di Alborán e il livello massimo di catture.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Pagellus boraraveo	SBR	Occhialone

a) Livello massimo delle catture effettuate con palangari e lenze a mano, espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Occhialone *Pagellus boraraveo*	Zona:	acque dell'Unione nel Mare di Alborán – GSA 1, 2 e 3 (SBR/GF1-3)
Spagna	9,1	Livello massimo di catture	
Unione	9,1		
TAC	Non pertinente		

b) Numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca nel Mare di Alborán (GSA 1, 2 e 3)

Stato membro	Occhialone nelle GSA 1, 2 e 3
Spagna	82

ALLEGATO IX

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo, per stock, e se del caso le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato

Specie	Spratto *Sprattus sprattus*	Zona:	acque dell'Unione nel Mar Nero – GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	TAC analitico	
Romania	3 442,50	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	11 475	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rombo chiodato *Scophthalmus maximus*	Zona:	acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	86,3	TAC analitico	
Romania	88,3	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	174,6 (*)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	890		

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2026 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.